

INDUSTRIA PMI

Istituto Intermediario Sardaleasing
Prestito BEI: BPER Loan for SMEs (Serapis 2009-0440)

PRESTITO BEI PER PMI

Il presente documento illustra i criteri e le modalità di allocazione di un prestito della Banca europea per gli Investimenti ("BEI") accordato ad un istituto di credito ("Istituto Intermediario") per il finanziamento di progetti di piccola e media dimensione promossi da piccole e medie imprese ("PMI") nei settori dell'agricoltura, industria e dei servizi (i "Progetti").

1. BENEFICIARI FINALI, DIMENSIONE DEI PROGETTI, DURATA, UBICAZIONE E SETTORI ESCLUSI

1.1. Beneficiari Finali

1.1.1. Le società finanziabili ("Beneficiari Finali") sono definite come PMI autonome con un organico, prima del Progetto oggetto del finanziamento, di meno di 250 dipendenti¹.

1.1.2. In generale, le PMI sono considerate autonome se:

- (i) meno del 25% del capitale sociale è detenuto da un'altra società;
- (ii) 25% o più del capitale sociale è detenuto da un'altra società, ma l'organico di gruppo su base consolidata resta comunque inferiore ai 250 dipendenti²;
- (iii) 25% o più del capitale sociale è detenuto da un ente locale con un budget annuo inferiore a 10 milioni di EUR e con meno di 5 000 abitanti;
- (iv) 25% o più del capitale sociale è detenuto da società od istituzioni incluse nelle eccezioni di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, articolo 3, paragrafo 2 (a titolo esemplificativo fondi di capitale di rischio o business angels a condizione che l'investimento totale sia inferiore a 1,25 milioni di EUR nella stessa società, università o centri di ricerca non profit, investitori istituzionali inclusi fondi di sviluppo regionale).

1.1.3. Società di partecipazione finanziaria, gruppi industriali e società di leasing collegate a società produttive non sono ammissibili ai finanziamenti BEI.

1.1.4. Il cumulo del finanziamento BEI e di eventuali sovvenzioni dell'Unione Europea non può eccedere in nessun caso il 100% del costo del Progetto.

1.1.5. A titolo di eccezione, possono essere considerati come Beneficiari Finali anche PMI non autonome nel caso in cui il Progetto sia ubicato in aree di convergenza, per un massimo di 1/3 dell'ammontare totale del Prestito BEI.

¹ Equivalenti a tempo pieno.

² Per calcolare il numero di dipendenti in caso di società non autonome, deve essere aggiunto il numero di dipendenti a monte e a valle. In caso di imprese consociate (una società detiene tra il 25% e il 50% del capitale sociale di un'altra società), il numero di dipendenti della PMI finanziata deve essere aggregato al numero di dipendenti dell'impresa consociata applicando la percentuale di partecipazione in quest'ultima. In caso di imprese collegate (una società detiene oltre il 50% del capitale proprio di un'altra società): il numero di dipendenti della PMI finanziata deve essere aggregato al numero di dipendenti dell'impresa collegata aggiungendo il numero totale di dipendenti di quest'ultima. L'aggregazione deve comprendere tutte le imprese consociate situate immediatamente a monte o a valle della PMI finanziata e tutte le imprese ad essa collegate.

- 1.1.6. In via assolutamente eccezionale e se interamente giustificato, qualora un'accurata informativa sul numero dei dipendenti non risultasse disponibile, è possibile prendere in considerazione un equivalente in termini di fatturato per dipendente. Sulla base di un presunto fatturato annuo per dipendente pari a 200 000 EUR, il fatturato massimo annuo di una PMI finanziabile sarebbe pari a 50 milioni di EUR.
- 1.1.7. Società immobiliari costituite a servizio di attività produttive collegate (che concedono cioè in locazione i propri immobili a società industriali o commerciali appartenenti al medesimo gruppo) possono essere considerate in qualità di Beneficiari Finali, a condizione che la società utilizzatrice del bene sia chiaramente identificata e l'investimento sottostante resti conforme ai criteri di ammissibilità espressi nel presente Documento.

1.2. Dimensione e durata

- 1.2.1. Il costo di ogni Progetto finanziato non può eccedere l'importo di 25 milioni di EUR.
- 1.2.2. L'importo di ciascuna allocazione di fondi BEI può arrivare fino al 100% del prestito accordato dall'Istituto Intermediario al Beneficiario Finale, a condizione che (i) l'importo di ciascuna allocazione non sia superiore a 12,5 milioni di EUR e (ii) l'Intermediario Finanziario rispetti la condizione di cui al paragrafo 5 del presente Documento.
- 1.2.3. La durata dei prestiti accordati dall'Istituto Intermediario ai Beneficiari Finali dovrebbe essere quanto più possibile allineata alla vita economica e tecnica dei Progetti, con una durata di vita minima di 2 anni.

1.3. Ubicazione

I Progetti saranno ubicati nel territorio della Repubblica italiana.

1.4. Settori esclusi

Le PMI sono considerate ammissibili indipendentemente dal loro settore economico di appartenenza. Tuttavia, i seguenti settori sono completamente esclusi:

- a) produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia, nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitino i diritti e le libertà personali (p.es. penitenziari e centri di detenzione di ogni tipo);
- b) gioco d'azzardo e attrezzature correlate;
- c) fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
- d) attività che implicino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
- e) attività il cui impatto ambientale non risulti attenuato e/o compensato tramite misure appropriate (cf. anche sezione 3 sulla conformità delle direttive dell'UE e le leggi nazionali sull'ambiente);
- f) settori considerati eticamente o moralmente discutibili, p.es. ricerca sulla clonazione umana;
- g) attività di puro sviluppo immobiliare
- h) attività di natura puramente finanziaria.

1.5. Finanziamento mediante leasing

Nell'ambito dei Prestiti BEI per le PMI, anche le società di leasing possono agire in qualità di Istituti Intermediari (tranne le società di leasing collegate a società produttive). I criteri e le modalità di allocazione delineati nel presente Documento restano applicabili, con le seguenti specificità:

- Sono ammissibili i Progetti realizzati sia tramite leasing operativo che finanziario, purché il bene finanziato abbia una vita economica di durata medio-lunga (almeno 2 anni).

- I Progetti finanziati mediante leasing devono rispettare i massimali di cui al precedente paragrafo 1.2. Tuttavia, l'importo dell'eventuale maxi-canone deve essere escluso dal finanziamento BEI.
- Nel corso della vita del Prestito BEI, i Beneficiari Finali possono essere modificati mediante il riutilizzo di eventuali fondi in eccesso per il finanziamento di nuovi Progetti aventi medesime caratteristiche di ammissibilità.
- Le società di leasing possono anche agire in qualità di Istituti Intermediari attraverso istituti di credito loro collegati (tipicamente nel caso in cui una società di leasing sia parte di un gruppo bancario).
- Le modalità di rendicontazione circa l'allocazione dei fondi BEI seguono le medesime regole e procedure applicabili ai Prestiti BEI per le PMI, così come delineate al paragrafo 6 del presente Documento.

2. INVESTIMENTI OBIETTIVO

2.1. Definizione del Progetto

La BEI può finanziare tutti gli investimenti e le spese sostenute nell'ambito di un coerente programma di sviluppo delle PMI, ad eccezione di pure transazioni finanziarie.

Un Progetto è definito come un insieme omogeneo di investimenti e spese ben identificabili in termini di ubicazione, progettazione e conseguenti benefici derivanti dalla loro realizzazione. I Progetti finanziati possono includere investimenti e spese realizzati in un arco di tre anni, a condizione che la firma del contratto di finanziamento fra l'Istituto Intermediario ed i Beneficiari Finali avvenga nel medesimo arco di tempo. In ogni caso, la firma del contratto di finanziamento tra l'Istituto Intermediario e il Beneficiario Finale non deve avvenire oltre i 6 mesi rispetto alla data di presentazione dei Progetti alla BEI per l'allocazione dei fondi.

Ai fini della definizione del Progetto, possono essere presi in considerazione gli investimenti e spese seguenti:

- l'acquisto di beni materiali diversi da terreni³;
- l'investimento in beni immateriali quali, a titolo esemplificativo:
 - spese di sviluppo, progettazione e finanziamento nella fase di realizzazione del progetto;
 - spese di ricerca e sviluppo (onorari, costi di sviluppo e retribuzioni lorde direttamente associate a componenti di ricerca, sviluppo e innovazione dell'attività);
 - realizzazione di reti distributive sui mercati nazionali o comunitari (acquisizione di beni e/o di marchi commerciali, costi d'esercizio e spese per il personale);
 - ricambio generazionale o trasmissione societaria, al fine di garantire la continuazione dell'attività economica della società stessa. L'ambito del finanziamento è però limitato ai casi in cui sia l'acquirente, sia l'ente venduto siano PMI e per un importo non superiore a 1 milione di EUR. La pura attività di acquisizione societaria non è ammissibile al finanziamento BEI.
- la necessità permanente di capitale circolante così come delineata al paragrafo 2.2 del presente Documento.

³ Il finanziamento per l'acquisto di terreni è escluso, eccettuato il caso in cui esso sia strettamente strumentale alla realizzazione delle altre componenti del progetto. In tali casi, il costo del progetto, al netto dell'acquisto del terreno e degli altri costi non finanziabili, dovrà sempre essere superiore al finanziamento BEI. Il finanziamento per l'acquisto di terreni agricoli è completamente escluso.

Nel contesto della consueta prassi bancaria, l'Istituto Intermediario prenderà le necessarie disposizioni contrattuali affinché i Beneficiari Finali assicurino il mantenimento operativo dei beni oggetto dei Progetti finanziati.

2.2. Capitale circolante

I Prestiti BEI per PMI possono essere impiegati per finanziare la necessità permanente di capitale circolante legata alla normale attività produttiva e commerciale⁴ della PMI. In questo caso, il finanziamento erogato dall'Istituto Intermediario dovrà avere una durata di almeno due anni, in linea con la necessità di finanziare in modo stabile e duraturo la necessità permanente di capitale circolante del Beneficiario Finale, indipendentemente dalle sue oscillazioni cicliche che possono avere durata anche più breve. Ogni altro requisito dei Prestiti BEI per PMI, in particolare per quanto concerne l'informativa e il trasferimento del vantaggio finanziario di cui al paragrafo 4 del presente Documento, rimane inalterato.

Si rammenta, al fine di evitare dubbi interpretativi, che i Prestiti BEI per PMI non possono essere utilizzati per finanziare pure attività finanziarie, sviluppo immobiliare, né credito al consumo.

3. RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Anche nel settore privato, la BEI raccomanda l'utilizzo di procedure di gara internazionale per la scelta dei fornitori. Laddove i Beneficiari Finali siano vincolati, per qualsivoglia ragione, al rispetto delle norme sugli appalti pubblici, l'Istituto Intermediario prenderà le necessarie disposizioni contrattuali affinché tali Beneficiari Finali si attengano alla relativa legislazione comunitaria e nazionale applicabile.

Inoltre, l'Istituto Intermediario prenderà ugualmente le necessarie disposizioni contrattuali affinché i Beneficiari Finali si attengano alla relativa legislazione comunitaria e nazionale applicabile, in particolare nel campo dell'ambiente e nei settori sottoposti a regolamentazione comunitaria.

4. INFORMATIVA AI BENEFICIARI FINALI E TRASFERIMENTO DEL VANTAGGIO FINANZIARIO

4.1. Modalità di informazione

L'Istituto Intermediario si impegna ad informare ciascun Beneficiario Finale del supporto finanziario offerto dalla BEI in relazione alla realizzazione dei Progetti attraverso, a titolo esemplificativo:

a) Identificazione commerciale di un prodotto BEI. I fondi BEI potrebbero essere veicolati attraverso uno specifico prodotto di credito offerto dall'Istituto Intermediario ai propri clienti, le condizioni del quale dovrebbero essere chiaramente differenziate rispetto ad un prodotto di credito standard. La documentazione commerciale e contrattuale di tale prodotto dovrebbe permettere di identificare chiaramente l'origine BEI dei fondi e quantificare, almeno in via indicativa, il vantaggio finanziario ad essa associato.

b) Comunicazione ad-hoc (lettera o mezzo elettronico) inviata a ciascun Beneficiario Finale. Tale comunicazione dovrebbe chiaramente indicare l'origine BEI dei fondi e quantificare, almeno in via indicativa, il vantaggio finanziario ad essa associato.

c) Menzione dell'origine BEI dei fondi e quantificazione, almeno in via indicativa, del vantaggio finanziario ad essa associato all'interno dei contratti di finanziamento/leasing stipulati fra l'Istituto Intermediario ed i Beneficiari Finali.

⁴ Ivi inclusi i costi per le materie prime e gli altri materiali necessari alla produzione, forza lavoro, scorte e spese di gestione, finanziamento di crediti commerciali e da vendite a utenti non finali.

4.2. Menzione sul sito web dell'Istituto Intermediario

A complemento di quanto sopra, la BEI potrà richiedere all'Istituto Intermediario di inserire nel suo sito web una pagina informativa dedicata alle attività di intermediazione dei fondi BEI in favore delle PMI, ivi inclusi i relativi criteri di ammissibilità e le condizioni finanziarie maggiormente vantaggiose ad essi associate.

4.3. Modifica delle modalità di informazione e/o trasferimento del vantaggio finanziario

Le modalità di informativa ai Beneficiari Finali (ivi inclusa l'eventuale sopra citata menzione sul sito web dell'Istituto Intermediario) e di quantificazione del vantaggio finanziario ad essi trasmesso dovranno essere concordati fra la BEI e l'Istituto Intermediario. Qualsiasi modifica di tali modalità durante il periodo di allocazione del Prestito BEI sarà soggetta a previa approvazione della BEI stessa. La BEI potrà richiedere all'Istituto Intermediario adeguata documentazione comprovante l'effettivo trasferimento del vantaggio finanziario ai Beneficiari Finali. Tale documentazione dovrà essere mantenuta a disposizione da parte dell'Istituto Intermediario fino al completo rimborso del Prestito BEI.

5. ADDIZIONALITÀ

Al termine del periodo di allocazione definito nel contratto di Prestito BEI, l'Istituto Intermediario confermerà alla Banca, secondo le modalità che verranno concordate, che il volume di nuovi finanziamenti erogati dall'Istituto Intermediario alla propria clientela di PMI è stato, durante il sopra citato periodo di allocazione, pari ad almeno il doppio dell'importo del Prestito BEI.

6. PROPOSTE DI ALLOCAZIONE, CONVALIDA E SITUAZIONE RIEPILOGATIVA

Ai fini della giustificazione dell'impiego dei fondi di cui al Prestito BEI, l'Istituto Intermediario trasmetterà alla BEI, secondo le modalità concordate nel contratto di Prestito BEI ed in funzione delle erogazioni effettuate a titolo del Prestito BEI, una o più liste riepilogative circa i Progetti finanziati contenenti, come minimo, le informazioni di seguito elencate:

Nome e indirizzo del Beneficiario Finale	Codice d'attività (NACE o altro codice nazionale)	Numero di dipendenti	Importo del prestito/leasing accordato dall'Istituto Intermediario	Importo dell'allocazione	Durata (anni)	Vantaggio finanziario trasferito (bps)
--	---	----------------------	--	--------------------------	---------------	--

La BEI si riserva il diritto di verificare la coerenza dei dati forniti rispetto ai requisiti minimi contenuti nel presente Documento nonché alle eventuali disposizioni del contratto di Prestito BEI (segnatamente per quanto concerne il trasferimento del vantaggio finanziario). La BEI si riserva altresì di richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle sopra specificate, nonché di richiedere modifiche alle liste riepilogative qualora giudicasse l'informativa fornita non sufficiente o adeguata⁵.

La Banca confermerà all'Istituto Intermediario, nelle forme da concordare, l'accettazione delle allocazioni proposte.

Al termine del periodo di allocazione del Prestito BEI, l'Istituto Intermediario fornirà, nelle forme da concordarsi, una situazione riepilogativa (c.d. "Situazione di Chiusura") di tutti i Progetti finanziati a titolo del Prestito BEI.

⁵ La BEI si riserva altresì il diritto di modificare i criteri e le modalità di cui al presente Documento informandone tempestivamente l'Istituto Intermediario, senza pregiudizio in merito alle liste riepilogative dei Progetti finanziati precedentemente trasmesse alla BEI per approvazione.

7. DURATA DEI PRESTITI AI BENEFICIARI FINALI E REIMPIEGO DEI FONDI

Nella misura del possibile, la durata media delle erogazioni effettuate a titolo del Prestito BEI dovrebbe essere in linea con la vita media del portafoglio di finanziamenti concessi dall'Istituto Intermediario ai Beneficiari Finali con i medesimi fondi.

Tale obiettivo può essere realizzato attraverso due modalità, anche in modo complementare:

i) mediante concessione di finanziamenti ai Beneficiari Finali aventi caratteristiche analoghe (in termini di durata e ammortamento) a quelle delle erogazioni effettuate a titolo del Prestito BEI dalle quali i fondi provengono;

ii) mediante regolare e tempestivo riutilizzo dei fondi rivenienti dalle erogazioni effettuate a titolo del Prestito BEI, laddove le relative allocazioni ai Beneficiari Finali avessero un profilo di ammortamento più veloce e presentassero, quindi, significative differenze in termini di durata.

Come specificato nel contratto di Prestito BEI, l'Istituto Intermediario dispone della facoltà di reimpiego degli eventuali fondi resisi via via disponibili al fine di finanziare ulteriori Progetti ammissibili secondo i medesimi criteri previsti nel presente Documento. In alternativa, tali fondi dovranno essere oggetto di tempestivo rimborso anticipato facoltativo alla BEI. In caso di reimpiego, l'Istituto Intermediario sarà tenuto a fornire alla BEI, su richiesta di quest'ultima, adeguata documentazione circa i nuovi Progetti finanziati in linea con quanto previsto ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente Documento.